ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 32

Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine di cui al precedente articolo, saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'"Istituto centrale per il credito a medio termine" (Mediocredito centrale) con l'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che e', integrato di L. 1.000 milioni, nonche' il fondo centrale di garanzia esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che e' integrato di L. 300 milioni. Le somme di cui al precedente comma saranno rispettivamente iscritte per L. 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e per L. 300 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1972. Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'"Istituto centrale per il credito a medio termine" (Mediocredito centrale) con l'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che e' integrato di L. 1.200 milioni, nonche' il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che e' integrato di L. 500 milioni. Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972. L'articolo 5 della legge 21 aprile 1969, n. 167, e' sostituito dal seguente: Per la copertura dell'onere derivante dalla differenza fra il costo delle obbligazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ed il tasso d'interesse praticato sui mutui concessi agli istituti ed aziende di credito per le operazioni a favore di imprese, di professionisti e di privati ammessi a beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi a valere sul fondo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto-legge n. 976, il Mediocredito stesso e' autorizzato ad utilizzare le disponibilita' del fondo predetto.

Versione in vigore dal 7 dicembre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-32/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it